



# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - via Roma, n° 28 cap 35021

C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

## ORDINANZA DEL SINDACO

n° 29 del 15 dicembre 2021

### OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE DI PROTEZIONE FACCIALE ANCHE ALL'APERTO NELLE AREE MERCATALI

#### IL SINDACO

##### PREMESSO CHE

- l'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19 ha comportato la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica e a contrastare la diffusione del virus;
- rimane in corso lo stato di emergenza sanitaria e la conseguente necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali;
- nel nostro territorio sono in aumento i casi di positività al Covid-19;
- in considerazione del prolungamento da parte del CdM dello *stato di emergenza* fino al 31 marzo 2022;

##### RICHIAMATI

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (rif. GU S.G. n.26 del 01-02-2020);
- Il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020;
- Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- Tutti i DPCM emessi in ambito di emergenza da Covid-19;
- Tutte le Ordinanze Regionali emesse in ambito di emergenza da Covid-19;
- Tutte le Ordinanze Sindacali del sindaco di Agna in ambito di emergenza da Covid-19;
- Il D.L. 07.10.20, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della dir. UE 2020/739 del 03.06.20"
- Il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (rif. 21G00064 - GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)





# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - via Roma, n° 28 cap 35021

C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

**EVIDENZIATO CHE**, in considerazione delle misure già adottate per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e dell'evolversi della situazione epidemiologica attuale, si ritiene di far adottare alla popolazione tutte le precauzioni che possano essere utili a prevenire e ridurre il rischio del contagio;

**RITENUTO** opportuno e necessario, al fine di prevenire e contenere il verificarsi di fenomeni di contagio da Covid-19, adottare il presente provvedimento di obbligo di utilizzo, anche all'aperto, della mascherina di protezione facciale nelle aree mercatali tutte le domeniche nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022,

**CONSIDERATO CHE** in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate che attengono all'emergenza sanitaria in atto, di dover adottare la presente ordinanza contingibile e urgente,

## ORDINA

**che da domenica 19 dicembre 2021 e sino a domenica 30 gennaio 2022 compresa, nelle aree mercatali è obbligatorio tutte le domeniche, l'uso della mascherina di protezione facciale anche all'aperto.**

Ai fini di cui al precedente punto, **devono essere utilizzate mascherine adeguate e ben conservate e correttamente indossate coprendo dal mento fino alla sommità del naso, eventualmente anche mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano confort e respirabilità.**

L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Sono esentati dal predetto obbligo anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

*La presente ordinanza perde di validità quando le disposizioni nazionali o regionali in vigore dovessero essere maggiormente restrittive. L'uso delle mascherine al chiuso e/o all'aperto è legato alla "zonizzazione-colorazione" delle regioni in base alle disposizioni nazionali e/o regionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute.*





# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - via Roma, n° 28 cap 35021

C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'*Albo Pretorio online* del Comune di Agna e sul sito internet comunale [www.comune.agna.pd.it](http://www.comune.agna.pd.it),

La trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:

- alla Prefettura di Padova
- alla Questura di Padova
- alla Stazione dei Carabinieri di Agna
- alla Polizia Locale di Agna

## AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

### **SANZIONI**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 1.000,00.

AGNA (PD), li 15 dicembre 2021

**IL SINDACO**

dott. GIANLUCA PIVA

